XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3312

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUCCI, PRODANI, RIZZETTO, PILI, BARBANTI, SE-GONI, TURCO, BALDASSARRE, BECHIS, ARTINI

Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico

Presentata il 16 settembre 2015

Onorevoli Colleghi! — Nel nostro Paese un'unica legge regola il professionismo sportivo: la legge 23 marzo 1981, n. 91, recante « Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti » seguita dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che ha riordinato il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

La legge ha ridimensionato il potere delle federazioni sportive nazionali devolvendo al CONI il compito di fissare, in armonia con l'ordinamento internazionale sportivo, i criteri della distinzione tra sportivo professionista e sportivo dilettante, assegnando a tale ente questo compito al fine di creare un'omogeneità dei criteri distintivi nonché di ridurre il con-

tenzioso circa la qualificazione di talune tipologie di contratti di lavoro.

La legge – solo in via di principio – definisce lo sportivo professionista (articolo 2): « gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica dalla professionistica ». Tuttavia la legge è carente in quanto, pur indicando espressamente

XVII LEGISLATURA A.C. 3312

quali sono le figure che possono essere considerate professionistiche, non fa alcuna distinzione di sesso, e delega al CONI e alle federazioni sportive nazionali la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, discriminando e penalizzando le donne che praticano sport. Da oltre trenta anni si attende che le direttive del CONI chiariscano la distindell'attività professionistica quella dilettantistica e nello stesso tempo le federazioni sportive nazionali si sono solo limitate a dichiarare quale sia l'area del professionismo e quella del dilettantismo, senza fissare un criterio distintivo che non sia solo di tipo formale.

Di esempi significativi se ne possono addurre diversi. Nel calcio, la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) ha distinto nel suo regolamento le serie professionistiche dalle dilettantistiche, statuendo - in parte in modo tautologico - che non sono professionisti i dilettanti, quanti praticano il calcio a 5 ed, esplicitamente, le donne. Nel basket la Federazione italiana pallacanestro (FIP) ha posto anch'essa dei limiti definendo professionisti solo i giocatori uomini partecipanti ai campionati nazionali maschili definiti professionisti (lega A e l'ex legadue) e ha escluso le donne anche se tesserate nei campionati nazionali. Lo stesso avviene nelle discipline dello sci, del nuoto, del tennis e della scherma, dove le atlete donne hanno sempre più difficoltà ad accedere alla carriera professionistica.

Ovviamente il mancato riconoscimento del professionismo sportivo comporta per le donne l'impossibilità di stipulare un contratto di lavoro e le « professioniste di fatto » non possono essere considerate neppure lavoratrici di tipo subordinato o autonome, senza perciò vedersi riconosciuta l'assistenza previdenziale.

Di conseguenza, senza un regolare contratto, le atlete non percepiscono né il trattamento di fine rapporto né gli indennizzi per i casi di maternità e sono escluse dalla maggior parte delle forme di tutela presenti nel mondo del lavoro. Né si può dimenticare che il CONI – in definitiva –

abbia riconosciuto carattere professionistico (sussistendone le condizioni) a soli sei sport: calcio, pallacanestro, ciclismo, motociclismo, golf e pugilato. Nell'Unione europea il problema è stato sollevato dal Parlamento europeo con la risoluzione del 5 giugno 2003 su « Donne e sport » (2002/ 2280/INI) che chiedeva agli Stati membri e all'Unione europea di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva; di sostenere la promozione dello sport femminile nei programmi e nelle azioni comunitarie, proponendo di inserire nella strategia quadro comunitaria in materia di parità fra donne e uomini 2006-2010 un obiettivo operativo dedicato alla partecipazione delle donne alla pratica sportiva. La risoluzione sollecitava inoltre gli Stati membri e il movimento sportivo a sopprimere la distinzione fra pratiche maschili e femminili nelle procedure di riconoscimento delle discipline di alto livello; alle federazioni sportive nazionali chiedeva altresì di garantire gli stessi diritti in termini di reddito, di condizioni di supporto e di allenamento, di accesso alle competizioni, di protezione sociale e di formazione professionale, nonché di reinserimento sociale attivo al termine delle carriere sportive; infine, agli Stati membri e alle autorità di tutela chiedeva di condizionare la loro autorizzazione e il sovvenzionamento delle associazioni sportive a disposizioni statutarie che garantissero una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche deci-

Il nostro intento è quello di apprestare una seppur minima tutela delle atlete professioniste intervenendo su tre articoli della legge n. 91 del 1981. Questa legge, allo stato attuale, non è minimamente al passo con i tempi e la citata risoluzione del Parlamento europeo del 2003 è rimasta lettera morta e intento disatteso. È giunto quindi il tempo di fare un passo avanti sul tema delle pari opportunità anche in ambito sportivo.

XVII LEGISLATURA A.C. 3312

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, dopo le parole: « con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto dei princìpi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione, »;
- *b)* all'articolo 4, primo comma, dopo le parole: « conformemente all'accordo stipulato, » sono inserite le seguenti: « e nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione, »;
- c) all'articolo 10, quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile. Il CONI inoltre è tenuto al controllo e alla garanzia del rispetto dei principio di pari opportunità tra donne e uomini sancito dalla Costituzione relativamente all'accesso alla carriera sportiva professionistica ».

17PDI.0039720